



Regione Puglia

SIC Bosco Danieli
IT9150023

Regolamento

<i>Articolo 1 - Finalità</i>	2
<i>Articolo 2 - Accesso</i>	2
<i>Articolo 3 – Circolazione con mezzi a motore</i>	3
<i>Articolo 4 – Velivoli</i>	3
<i>Articolo 5 – Accensione di fuochi e abbruciamenti</i>	3
<i>Articolo 6 – Emissioni sonore e luminose</i>	4
<i>Articolo 7 – Campeggio e attendamento</i>	4
<i>Articolo 8 – Abbandono di rifiuti</i>	5
<i>Articolo 9 – Attività venatoria</i>	5
<i>Articolo 10 – Tutela della fauna</i>	6
<i>Articolo 11 – Tutela della flora</i>	7
<i>Articolo 12 – Tutela degli habitat</i>	8
<i>Articolo 13 – Tutela del suolo</i>	9
<i>Articolo 14 – Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale</i>	10
<i>Articolo 15 – Interventi su immobili di interesse storico-culturale</i>	10
<i>Articolo 16 – Realizzazione di aree attrezzate</i>	10
<i>Articolo 17 – Reti e impianti tecnologici</i>	10
<i>Articolo 18 – Interventi e opere di carattere viario</i>	11
<i>Articolo 19 – Sistemazioni agrarie tradizionali</i>	12
<i>Articolo 20 – Immobili ad uso agricolo</i>	13
<i>Articolo 21 – Attività agricole e zootecniche</i>	13
<i>Articolo 22 – Gestione forestale</i>	16
<i>Articolo 23 – Attività estrattiva e mineraria</i>	20
<i>Articolo 24 - Piani, interventi e progetti oggetto di valutazione di incidenza</i>	21
<i>Articolo 25 – Piani, azioni e interventi non sottoposti a valutazione di incidenza</i>	21
<i>Articolo 26 - Interventi consentiti</i>	23
<i>Articolo 27– Attività di sorveglianza</i>	23
<i>Articolo 28 – Sanzioni</i>	24

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento contiene prescrizioni dirette a garantire, sull'intera area del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) "Bosco Danieli", il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio del SIC.

2. L'obiettivo generale di cui al precedente comma è perseguito attraverso:

a) la regolamentazione delle modalità di utilizzo e fruizione del SIC;

b) l'adozione di misure specifiche a tutela della flora, della fauna, degli habitat di interesse comunitario, delle risorse idriche, del suolo e del territorio;

c) la regolamentazione delle modalità di costruzione di opere e manufatti;

d) la disciplina degli interventi ammessi sul paesaggio rurale;

e) la regolamentazione e l'incentivazione di attività economiche eco-sostenibili;

f) la regolamentazione delle procedure di valutazione di incidenza e di rilascio di autorizzazioni;

g) la previsione di un apparato sanzionatorio diretto a garantire il rispetto delle prescrizioni regolamentari.

Articolo 2 - Accesso

1. L'accesso al SIC è libero, salve le limitazioni previste dal Piano di Gestione e dal presente regolamento.

2. L'Ente di Gestione può limitare in tutto o in parte l'accesso a determinate zone del SIC per particolari ragioni di tutela ambientale.

3. Sono salvi i diritti di accesso dei proprietari, dei legittimi possessori e dei conduttori dei fondi.

Articolo 3 – Circolazione con mezzi a motore

1. La circolazione con mezzi a motore all'interno del SIC è sempre ammessa se diretta allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali. Negli altri casi è consentita sulle sole strade carreggiabili o bianche.

2. Lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore su tracciati stradali è subordinato al rilascio di autorizzazione dell'Ente di Gestione.

Articolo 4 – Velivoli

Il sorvolo a bassa quota, il parapendio e il volo a vela non sono consentiti dal 1 gennaio al 30 agosto, salvo espressa autorizzazione dell'Ente di Gestione e nei limiti di quanto disposto dalla legge.

Articolo 5 – Accensione di fuochi e abbruciamenti

1. All'interno del SIC non è consentito accendere fuochi, salvo quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dalla normativa statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi.

2. L'uso di fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri portatili da barbecue è ammesso solo in aree del SIC attrezzate a tale scopo.

3. I proprietari e possessori di edifici possono accendere fuochi per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio nelle immediate vicinanze degli edifici medesimi.

4. Si rinvia all'art. 21, commi 4 e 6, e all'art. 22, comma 7, del presente Regolamento quanto al divieto di fuochi e abbruciamenti nelle attività agricole, zootecniche e forestali.

Articolo 6 – Emissioni sonore e luminose

1. L'uso di apparecchi sonori all'interno del SIC deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna.
2. Le sorgenti sonore nelle aree a vegetazione naturale limitrofe ai centri urbani non possono determinare alcun incremento del livello di fondo misurato in assenza di interventi.
3. Nel SIC non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna.
4. Nelle aree a vegetazione naturale limitrofe ai centri urbani non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza.
5. L'Ente di Gestione può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili ai fini della tutela di particolari specie faunistiche in periodi critici.
6. L'Ente di Gestione incentiva la riduzione dell'inquinamento luminoso, in conformità alla L. R. 15/2005 e al R.R. 13/2006. Esso promuove in particolare, d'intesa con i Comuni, la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica, raccomandando l'uso di impianti di illuminazione fotovoltaici.
7. Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione all'interno del SIC nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti devono essere progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 8 del R.R. 13/2006.

Articolo 7 – Campeggio e attendamento

Nel territorio del SIC caratterizzato dalla presenza di habitat di interesse comunitario il campeggio e l'attendamento sono consentiti esclusivamente nelle aree attrezzate a tali fini.

Articolo 8 – Abbandono di rifiuti

Nel territorio del SIC è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di ogni tipo, inclusi i rifiuti prodotti da pic-nic e da ogni altra attività connessa alla fruizione del sito. Si applicano le norme di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 9 – Attività venatoria

1. Nel territorio del SIC non è consentito:

- a) Esercitare l'attività venatoria prima della terza domenica di settembre;
- b) Esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate prefissate alla settimana, individuate tra quelle previste dal calendario venatorio;
- c) Effettuare la pre-apertura dell'attività venatoria;
- d) Esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, par. 1, lett. c), Direttiva 79/409/CEE;
- e) Attuare la pratica dello sparo al nido per il controllo demografico delle popolazioni di corvidi, salvo diversa prescrizione dell'autorità di gestione del SIC;
- f) Effettuare i ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti alle specie autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- g) abbattere esemplari appartenenti a specie comuni che possono minacciare lo stato delle popolazioni o la nidificazione delle specie di cui alla scheda Natura 2000 del sito a seguito di specifiche prescrizioni da parte dell'autorità di gestione del SIC;

h) Svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della prima domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le attività in corso fino a scadenza della specifica concessione;

i) costituire nuove zone o ampliare quelle esistenti per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per lo svolgimento di gare cinofile.

Articolo 10 – Tutela della fauna

1. Nel territorio del SIC non è consentito:

a) disturbare, catturare o uccidere esemplari di specie faunistiche elencate negli II e IV della Direttiva Habitat, nella lista rossa nazionale e nella lista rossa regionale, in ogni fase del loro ciclo biologico;

b) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CE, par. 1, lett. a) e b), e previo parere dell'Ente di Gestione;

c) realizzare impianti eolici. Si rinvia a quanto previsto in materia dall'art. 17 comma 4 del presente Regolamento;

d) rilasciare specie animali alloctone o, seppur autoctone, non appartenenti a popolazioni locali. Sono fatti salvi interventi finalizzati alla reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente e ripopolamenti di specie autoctone in imminente rischio di estinzione, da attuarsi secondo i disposti dell'art. 12 D.P.R. 357/97 e s.m.i. Sono fatte salve altresì le attività zootecniche.

2. Gli elettrodotti e le linee aeree ad alta e media tensione all'interno del SIC devono essere messi in sicurezza, al fine di prevenire o eliminare il rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli. Sono idonei a tale scopo l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei

di tipo elicord, l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.

3. Eventuali chiudende, ove necessarie, vanno realizzate con modalità tali da assicurare il passaggio della fauna selvatica. E' idonea a tale scopo una recinzione costituita da una staccionata di altezza 1,40 m, con passoni in legname di castagno rustico (diametro in testa da 8-10 cm) posti alla distanza di 3,00 m e infissi per almeno 60 cm, con quattro ordini di filo metallico plastificato.

4. Non è consentito il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario.

5. Non è consentito l'uso di sostanze erbicide per eliminare la vegetazione lungo i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari e nei terreni sottostanti le linee elettriche.

6. Non è consentito eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, in particolare, muretti a secco, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino e fatti salvi gli interventi autorizzati dall'Ente di Gestione.

Articolo 11 – Tutela della flora

1. Le specie vegetali protette, in ogni fase del loro ciclo biologico, presenti nel SIC sono quelle elencate negli II e IV della Direttiva Habitat, nella lista rossa nazionale e nella lista rossa regionale.

2. Le specie vegetali protette di cui al comma precedente non devono essere raccolte, danneggiate, estirpate o distrutte.

3. La flora spontanea può essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta.

4. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio del SIC specie e varietà estranee alla flora

spontanea dell'area. E' inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003.

5. I divieti di cui al comma 4 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi, ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi, ecc.

6. Al fine di assicurare la disponibilità di materiale vegetale idoneo utilizzabile nel territorio del SIC, l'Ente di Gestione incentiva la realizzazione di vivai in situ e la conservazione ex situ attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, preferibilmente operanti sul territorio del SIC o sull'intero territorio regionale.

7. Sono escluse dai divieti di cui al comma 4 le piante oggetto di interesse agronomico e le specie ornamentali nei giardini privati. E' consentito utilizzare esclusivamente specie ornamentali appartenenti a famiglie differenti da quelle presenti nel territorio.

8. Realizzare campi da golf.

Articolo 12 – Tutela degli habitat

1. All'interno del SIC non è consentito:

a) convertire le superfici destinate a pascolo permanente ad altri usi ai sensi dell'art. 2, punto 2, Regolamento 796/04/CE, salvo che per motivi di sicurezza pubblica e previo parere dell'Ente di Gestione.

b) effettuare il dissodamento delle pietre con successiva macinazione nelle aree coperte da vegetazione naturale.

c) tagliare e danneggiare la vegetazione arbustiva e arborea, salvo specifica deroga rilasciata in sede di Valutazione di Incidenza, per comprovati motivi;

d) utilizzare diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione.

2. L'Ente di Gestione può incentivare o sospendere il pascolo negli habitat di interesse comunitario per motivate esigenze di conservazione delle risorse naturali.

Articolo 13 – Tutela del suolo

1. Non è consentito utilizzare e spandere sulle superfici agricole e naturali del SIC fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali, salvo che si tratti di fanghi provenienti da aziende agroalimentari, nel rispetto del D. Lgs. 99/1992.

2. All'interno del SIC non è consentito aprire nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti né ampliare quelli esistenti, fatti salvi gli impianti di recupero, riciclo e valorizzazione di inerti sottoposti a procedure semplificate ai sensi all'art. 214 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e gli impianti diretti a favorire il riutilizzo di materiale inerte ai sensi della L. R. 23/2006 e del R.R. 6/2006 sulla gestione dei materiali edili.

3. L'Ente di Gestione promuove il ripristino dei muretti a secco. Le tecniche costruttive sono riportate nell'Articolo 19 comma 2 punto a.

4. I movimenti di terra relativi a opere o interventi da effettuarsi nel SIC devono essere dettagliatamente descritti in apposito allegato tecnico al progetto esecutivo. L'allegato deve contenere le indicazioni relative a: volumi, modalità di utilizzo e/o smaltimento dei terreni, modalità esecutive, tempi di esecuzione, misure cautelari e azioni di ripristino.

5. L'Ente di Gestione promuove gli interventi di manutenzione ordinaria e di pulizia del territorio del SIC dai rifiuti.

Articolo 14 – Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale

1. Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado del SIC e l'innescio spontaneo di meccanismi di riequilibrio, senza apporti di materia e/o energia e con l'utilizzo di soluzioni eco-compatibili.

Articolo 15 – Interventi su immobili di interesse storico-culturale

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, consolidamento, risanamento e ristrutturazione di immobili nelle zone omogenee "A" e "B" dei centri edificati nonché di immobili rurali di interesse storico-culturale, quali masserie, pagliai, jazzi, ecc., presenti nel SIC sono soggetti alle prescrizioni di cui al R.R. 24/2005.

2. Le aree di pertinenza di immobili nelle zone rurali, quali viali, percorsi interni, piazzali, aree parcheggio, ecc., possono essere pavimentate esclusivamente con materiali non impermeabilizzanti, quali la pietra calcarea a giunto aperto, il ghiaino, il manto erboso con rete autoportante, ecc. Non è consentito l'impiego di malte e/o altri leganti, tranne che nelle corsie comprese nelle stalle a stabulazione semi-libera.

Articolo 16 – Realizzazione di aree attrezzate

Le aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione del SIC, quali recinzioni, arredi, piazzole e sentieri, devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal R.R. 23/2007.

Articolo 17 – Reti e impianti tecnologici

1. Le linee di nuovi elettrodotti ad alta e media tensione da realizzarsi all'interno del SIC devono essere interrate.

2. E' vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici su superfici agricole o naturali. E' ammessa la realizzazione su coperture di edifici

di aziende agricole e di fabbricati civili e industriali, e su loro pertinenza così come definita dall'art. 817 del Codice Civile, e su aree industriali dismesse. Sono fatti salvi gli interventi presentati prime dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Nella realizzazione di impianti fotovoltaici:

a) i pannelli fotovoltaici dovranno essere installati in aree marginali non utilizzate (es. terrazze, tetti dei capannoni o delle pensiline ecc.).

b) dovrà essere prevista l'integrazione architettonica dei pannelli negli edifici di nuova costruzione per i quali dovrà essere diffuso l'utilizzo dei pannelli flessibili;

4. Il divieto di realizzare nuovi impianti eolici nel territorio del SIC, di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), del presente Regolamento, è esteso ad un'area buffer di 500 metri dal perimetro del sito. La realizzazione di nuovi impianti in un'area buffer di 5 chilometri dal SIC è soggetta a valutazione di incidenza, diretta a verificarne l'impatto sulle rotte migratorie degli uccelli di cui alla Direttiva 79/409/CEE. Sono ammessi impianti destinati all'autoconsumo così come definito dal D.lgs 16.03.99 n. 79 art. 2 comma 2, con potenza complessiva non superiore a 20 kilowatt, da impiantare su pertinenza, così come definita dall'art. 817 del Codice Civile, di edifici di aziende agricole e di fabbricati civili e industriali. Sono consentiti, previa positiva valutazione di incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, di impianti esistenti.

Articolo 18 – Interventi e opere di carattere viario

1. Non è consentito impermeabilizzare le strade ad uso forestale e le strade rurali. E' ammessa la realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo tipo "macadam" e di materiale preferibilmente derivato da attività di recupero, riciclo e/o in terra costipata.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del SIC, gli interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono includere, ove possibile, la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale.

3. Nelle aree del SIC caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario non è consentito costruire nuove strade o ampliare strade esistenti, se non per fini connessi alle attività agro-silvo-pastorali.

Articolo 19 – Sistemazioni agrarie tradizionali

1. Non è consentito, salva autorizzazione dell'Ente di Gestione, eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario del SIC ad alta valenza ecologica, quali muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino;

2. Gli interventi di manutenzione, restauro e nuova costruzione delle sistemazioni agrarie tradizionali del SIC devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) i nuovi muretti a secco vanno costruiti nel rispetto della tipologia architettonica tradizionale e del contesto paesaggistico, utilizzando pietre locali montate e incrociate a secco senza malta cementizia e/o altri leganti. I muretti devono avere sezione trapezoidale con base di almeno 50-60 cm per un'altezza di 60-80 cm. Deve inoltre essere lasciata una fascia di rispetto lungo il muretto pari a circa 50 cm per le colture erbacee e 2,5 m per le colture arboree. E' consentito collocare sui muretti a secco reti zincate o plastificate solo per motivate esigenze di sicurezza. In tal caso, la rete deve essere posta ad almeno 20 cm dalla sommità del muretto, per consentire il passaggio ai mammiferi selvatici. La manutenzione e/o il restauro dei muretti a secco esistenti deve avvenire secondo le

tecniche costruttive sopra indicate, senza smantellare totalmente il manufatto, attraverso il ripristino delle parti in cattivo stato di conservazione;

b) la divisione di fondi può avvenire con muretti a secco realizzati con la tecnica descritta al punto a) o mediante la piantumazione o lo sviluppo spontaneo di siepi vive con specie arbustive e arboree autoctone. Le recinzioni a rete o con filo spinato sono ammesse solo se ricopribili in breve tempo da vegetazione arbustiva e rampicante, in modo da trasformare le recinzioni stesse in siepi vive ad alto valore paesaggistico e faunistico. In ogni caso, le recinzioni devono avere un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;

c) nella realizzazione di nuovi impianti di arboricoltura, la messa a dimora delle piante deve avvenire esclusivamente tramite lo scavo di singole buche.

3. Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile del territorio l'Ente di Gestione incentiva la realizzazione delle pratiche pastorali tradizionali estensive e la coltivazione di essenze officinali con metodi di agricoltura biologica.

Articolo 20 – Immobili ad uso agricolo

La costruzione di rustici annessi ad immobili ad uso agricolo va realizzata nel rispetto del carattere rurale-produttivo dell'area, evitando la piantumazione di specie arboree e arbustive ornamentali o comunque estranee ai luoghi.

Articolo 21 – Attività agricole e zootecniche

1. Nello svolgimento di attività agricole e zootecniche all'interno del SIC non è consentito l'impiego di organismi geneticamente modificati.

2. Il livellamento dei terreni è soggetto ad autorizzazione dell'Ente di Gestione. Sono comunque sempre ammessi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina.

3. In ossequio a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, Decreto del Ministero per l'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento 1782/2003/CE, è fatto obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione, sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento 1782/03/CE. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento, compreso fra il 15 marzo e il 31 agosto. È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c), Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 marzo 2002;
- 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario, previa autorizzazione dell'Ente di gestione;
- 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni,

lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

6) in presenza della pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura giustificabile sulla base del clima arido e della tessitura del terreno.

In tale ipotesi sono ammesse:

a) al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 luglio di detta annata agraria;

b) operazioni di sfalcio o trinciatura, ad un'altezza minima di almeno 15 cm, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. È comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere commercializzata dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.

4. Non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati prima del 1 settembre e in assenza di comunicazione all'Ente di Gestione; sono fatti salvi interventi connessi a emergenze di carattere fito-sanitario, previo parere dell'Ente di Gestione.

5. L'Ente di Gestione incentiva l'abbandono delle pratiche di abbruciamento delle stoppie e la loro sostituzione con operazioni alternative che possano arricchire il terreno di sostanza organica, quali la trinciatura e l'interramento.

6. Non è consentito bruciare qualsiasi rifiuto derivante dall'attività agricola, come coperture in plastica, tubi di irrigazione, contenitori di

fitofarmaci, cassette, ecc., a cui si applicano inderogabilmente le norme in materia di smaltimento dei rifiuti.

7. La manutenzione della rete di sgrondo delle aziende operanti all'interno del SIC va effettuata tra luglio e settembre.

8. Nelle zone ad alto valore ecologico comprese in aree coltivate del SIC o a queste limitrofe non è consentito estirpare esemplari di *Quercus* spp. isolati o in gruppi, la vegetazione spontanea annessa a specchie e a muretti a secco o la vegetazione ripariale lungo fossi e/o canali.

Articolo 22 – Gestione forestale

1. Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone.

2. Gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo, e laddove necessario sempre al di fuori del periodo di nidificazione delle specie di avifauna di cui alla scheda Natura 2000 del sito SIC.

3. L'impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco.

4. Nel corso della stagione silvana sono ammesse tagliate contigue non superiori a:

- 2,5 ha per le fustaie coetanee trattate a taglio raso;
- 5 ha per le fustaie coetanee trattate a tagli successivi, con riferimento al taglio di sementazione;
- 10 ha per i cedui.

L'estensione della tagliata è determinata sommando all'area di taglio le superfici di bosco contigue:

- a) che siano state oggetto di taglio nelle 3 stagioni silvane precedenti, nel caso dei cedui;

b) che siano state oggetto di taglio nelle 5 stagioni silvane, nel caso delle fustaie;

c) che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa di incendi o di altre cause naturali o antropiche.

Sono ammesse tagliate contigue oltre i limiti imposti dal presente comma, e comunque non superiori ai 20 ha, previo parere positivo della Valutazione di Incidenza (Art. 22, comma 16).

La continuità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per "tagliata" si intende una superficie boschiva su cui sia effettuato il taglio di utilizzazione finale. Da tale definizione sono escluse le superfici forestali in cui siano eseguiti tagli intercalari, quali sfolli e diradamenti.

6. La pratica della martellata non è ammessa nel SIC. Le piante da rilasciare negli interventi di utilizzo o di miglioramento boschivo devono essere individuate con un anello di vernice rossa indelebile, tracciato a circa 1,30 metri dal suolo; le piante devono essere inoltre numerate progressivamente sul fusto. Per esse deve essere predisposto un piedilista di cavallettamento in cui sia indicato il diametro a 1,30 metri dal suolo, il numero progressivo e la specie. Nelle fustaie le piante da abbattere possono essere individuate anche con apparecchiature satellitari di posizionamento geografico.

7. I residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi pubblici e devono essere cippati in loco.

8. Devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati. Durante le utilizzazioni devono essere altresì prese misure di conservazione per specie arbustive ed arborescenti del sottobosco.

9. Nei boschi pubblici soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno 10 esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche

fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno 10 esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi interventi fitosanitari in presenza di conclamate patologie infestanti ed interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti, da eseguirsi previo parere dell'Ente di Gestione.

10. Sono da riservare per ogni ettaro di superficie almeno 30 matricine del turno, di cui $\frac{1}{3}$ di età multipla del turno e di cui $\frac{1}{3}$ a crescita indefinita. Le matricine possono essere tagliate ad una età almeno doppia del turno del ceduo, calcolata con riferimento al turno minimo e contemporaneamente all'utilizzazione del resto del soprassuolo. Qualora le esigenze della rinnovazione lo richiedano, l'Ente di Gestione può prescrivere con provvedimento motivato il rinvio del taglio di tutte o di parte delle matricine presenti, anche se in numero superiore a quelle prescritte, ad un turno successivo. Il taglio di matricine di età multipla del turno può variare anche in misura non proporzionale, in base alla situazione strutturale del bosco e della stazione e al contesto dell'intervento. Quando non siano presenti matricine di età multipla del turno, dovranno rilasciarsi matricine del turno in numero maggiore.

Nel caso di boschi o di circoscritte aree boscate da trattarsi con matricinatura intensiva, il numero massimo delle matricine da riservarsi può essere fino al triplo dei valori minimi indicati precedentemente; anche in questo caso, il numero delle matricine di età multipla del turno può variare anche in misura non proporzionale, in base alla situazione strutturale del bosco e della stazione.

11. l'Ente di Gestione determina entro il 30 giugno di ogni anno la superficie massima che per la successiva stagione silvana può essere sottoposta a tagli suscettibili di determinare oltre il 70% di scopertura del suolo. Rilevano a tal fine i tagli dei boschi cedui con rilascio di matricine e i tagli delle fustaie. La superficie massima ammissibile al

taglio per anno silvano non può essere maggiore del rapporto tra superficie e turno minimo vigente per i vari tipi di boschi.

12. Non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi.

13. Non è consentito il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 5.000 metri quadri, per le fustaie, e a 1.000 metri quadri, per i cedui semplici o composti.

14. Nelle aree del SIC di nidificazione di specie di interesse comunitario non sono consentiti tagli selvicolturali, salvo che siano effettuati con metodologie tali da non arrecare disturbo o danno alla riproduzione delle specie medesime.

15. Nella realizzazione di piste forestali e/o viali parafuoco evitare la frammentazione delle superfici boscate e l'eccessiva riduzione del bosco: a tal fine saranno da seguire le indicazioni provenienti dal regolamento regionale forestale e da eventuali piani di assestamento forestale e/o piani antincendio boschivi.

16. L'Ente Gestore deve dotarsi di un Piano di Gestione Forestale e/o Piano di Assestamento Forestale.

17. Gli interventi di utilizzazione sono da sottoporre a Valutazione di Incidenza Ambientale, quando non rientrano in un Piano di Gestione Forestale e/o Piano di Assestamento Forestale. In assenza di questi ultimi o fino alla loro adozione gli interventi sono comunque da sottoporre a Valutazione di Incidenza Ambientale.

18. Il Piano di Gestione Forestale e/o Piano di Assestamento Forestale devono altresì individuare "isole di biodiversità" lasciate alla loro evoluzione naturale. Le isole di biodiversità sono superfici pari a circa il 5% della superficie sottoposta a taglio, anche suddivise in più aree.

Inoltre il Piano di Gestione Forestale e/o Piano di Assestamento Forestale deve:

- prevedere specifiche misure per limitare le attività forestali attorno a nidi o aree di riproduzione di specie importanti (es. uccelli rapaci) qualora siano stati individuati dagli specifici piani di monitoraggio e/o dall'attività di sorveglianza dell'Ente Gestore.
- prevedere specifiche misure per limitare la rimozione di alberi morti o deperienti.
- prevedere specifiche misure per allungare il turno di taglio.
- prevedere specifiche misure per limitare o vietare, nel caso, la rimozione di alberi con cavità.
- prevedere specifiche misure per la rimozione e/o progettazione di interventi di imboschimento con specie alloctone altamente infiammabili (pini e eucalipti) e loro sostituzione con essenze autoctone più resistenti agli incendi (querce, carrubi, ecc.).
- prevedere specifiche misure per il diradamento di rimboschimenti eccessivamente fitti, in particolare nel caso delle pinete.
- prevedere specifiche misure per l'installazione di cassette nido utilizzabili dai predatori (es. passeriformi, pipistrelli) di parassiti forestali.
- prevedere specifiche misure per incentivazione del pascolo estensivo nelle aree forestali o in evoluzione verso il bosco a forte rischio di incendi per ridurre la biomassa incendiabile.

Articolo 23 – Attività estrattiva e mineraria

All'interno del SIC non è consentito aprire nuove cave o ampliare quelle esistenti, pur se ricadenti solo parzialmente nel sito. È fatta salva l'apertura di cave previste dallo strumento di pianificazione regionale vigente (piani di Bacino definiti dal P.R.A.E.), che abbiano conseguito positiva valutazione di incidenza o valutazione di impatto ambientale, ove richiesta, e per le quali sia altresì previsto il recupero

e il ripristino delle aree interessate dall'attività estrattiva, ai sensi della D.G.R. n. 1794/2007.

Articolo 24 - Piani, interventi e progetti oggetto di valutazione di incidenza

1. Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, interventi o progetti, interni o esterni al SIC, direttamente o indirettamente incidenti su di esso, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
2. Sono obbligatoriamente sottoposti a valutazione di incidenza i progetti relativi:
 - a) alla costruzione di impianti eolici ricadenti in un'area buffer di 5 chilometri dal perimetro del sito;
 - b) alla costruzione di impianti di elettrodotti ad alta e media tensione fuori terra in un'area buffer di 500 metri dal perimetro del sito.
3. Le procedure di valutazione di incidenza di cui al presente articolo sono svolte nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle misure generali e specifiche di conservazione del SIC contenute nel Piano di Gestione e nel presente Regolamento.

Articolo 25 – Piani, azioni e interventi non sottoposti a valutazione di incidenza

1. Non sono sottoposti a valutazione di incidenza:
 - a) i piani e/o gli interventi direttamente connessi o necessari alla gestione del SIC;
 - b) le azioni del Piano di Gestione che per definizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di conservazione da esso perseguiti, salva diversa prescrizione delle relative schede di azione.
2. Non sono in ogni caso sottoposti a valutazione di incidenza i seguenti interventi:

- a) manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione di immobili ricadenti nelle zone omogenee "A" e "B" dei centri edificati e di immobili rurali di interesse storico-culturale, se conformi a quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria di aree di pertinenza di immobili nelle zone rurali, se conformi a quanto previsto dall'art. 15, c. 2, del presente Regolamento;
- c) costruzione di immobili in aree urbane, se previsti in uno strumento urbanistico o variante al medesimo e se già oggetto di positiva valutazione di incidenza;
- d) miglioramento delle prestazioni energetiche attive e passive di immobili;
- e) recupero e riciclo delle acque;
- f) manutenzione ordinaria di infrastrutture viarie, di strade agroforestali e di sentieri e mulattiere, se conformi a quanto previsto dall'art. 18 del presente Regolamento;
- g) manutenzione ordinaria di impianti tecnologici, quali elettrodotti, impianti di illuminazione, di telecomunicazione e radiotelevisivi, purché tali interventi non comportino modifiche significative e siano conformi al presente Regolamento e alla normativa vigente in materia;
- h) installazione di nuove recinzioni per la delimitazione dei fondi agrari e di manutenzione ordinaria e straordinaria di recinzioni esistenti, se conformi alle prescrizioni di cui all'art. 19, comma 2, del presente Regolamento;
- i) realizzazione di punti d'acqua, se conformi alle prescrizioni di cui all'art. 19, comma 3, del presente Regolamento;
- j) riconversione colturale di superfici già coltivate dal 01.01.1997, rilevabili dalle ortofoto AIMA 1997, purché tali interventi non alterino la morfologia e il normale equilibrio idrogeologico del

terreno. Sono esclusi da tale prescrizione gli interventi di riconversione colturale di superfici caratterizzate dalla presenza di oliveti secolari, soggetti alla L.R. 14/2007;

k) selvicoltura su superfici non superiori a 10 ettari, se conformi all'art. 22 del presente Regolamento.

3. Ai progetti relativi agli interventi di cui al comma 2 è allegata apposita autocertificazione, redatta da un tecnico abilitato in base alla normativa vigente, attestante la conformità dell'intervento alle disposizioni del presente Regolamento. L'Ente di Gestione vigila sulla corretta esecuzione del progetto; può formulare osservazioni e richiami, volti a garantirne la coerenza con le misure di conservazione e di salvaguardia del SIC "Bosco Danieli".

Articolo 26 - Interventi consentiti

Sono sempre consentiti, senza necessità di previa autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione, i seguenti interventi o atti:

- a) pratiche di allevamenti bradi e semi-bradi con individuazione, ove possibile, di tecniche di pascolo a minor impatto ambientale;
- b) normali pratiche agricole connesse alla coltivazione di frutteti, vigneti, orti, seminativi e altre colture già esistenti;
- c) raccolta di funghi nel rispetto delle norme vigenti in materia nella Regione Puglia.

Articolo 27– Attività di sorveglianza

1. L'Ente di Gestione svolge le funzioni di sorveglianza del territorio del SIC avvalendosi di proprio personale; a tal fine può altresì stipulare, ove lo ritenga opportuno, apposite convenzioni con il personale di altri enti.

2. Alla sorveglianza provvedono inoltre gli agenti di polizia locale, le guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 10/2003 e le altre forze di pubblica sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 28 – Sanzioni

1. Ferma l'applicazione delle norme sul risarcimento del danno ambientale di cui alla Parte VI del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta in ogni caso l'obbligo di riduzione in pristino dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente di Gestione, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.
2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 3 (Circolazione con mezzi a motore), all'art. 10, commi 1, lett. b), 2,5 e 6 (Tutela della fauna), all'art. 11 (Tutela della flora) e all'art. 12 (Tutela degli habitat) del presente Regolamento comporta l'applicazione di sanzione amministrativa da € 25,82 a € 258,22.
3. Le violazioni delle prescrizioni di cui agli artt. 5 (Accensione di fuochi e abbruciamenti), 21, commi 4 e 6 (Attività agricole e zootecniche) e 22, comma 7 (Gestione forestale), sono punite ai sensi della legislazione statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi.
4. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 6 (Emissioni sonore e luminose) è punita ai sensi della normativa regionale ivi richiamata.
5. Le violazioni delle prescrizioni di cui agli artt. 8 (Abbandono di rifiuti) e 21, comma 6 (Attività agricole e zootecniche), sono punite ai sensi della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
6. Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 9 (Attività venatoria) sono punite con le sanzioni previste dalle leggi vigenti sulla caccia.
7. Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4 (Tutela del suolo), sono punite con sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 15.000,00. L'inosservanza delle altre prescrizioni di cui al medesimo art. 13 è punita con le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale ivi richiamata.

8. L'inosservanza delle disposizioni di cui alle Parti Quinta (Modalità di costruzione delle opere e dei manufatti) e Sesta (Interventi sul paesaggio rurale) è punita ai sensi della legislazione vigente in materia urbanistica ed edilizia;

9. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione forestale, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 22 sui tagli boschivi è punita con sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 3.000,00 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo;

10. La violazione dell'art. 24 è punita con sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 3.000,00 per ogni 10 metri cubi di materiale rimosso.

11. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della Legge 689/1981.

12. E' in ogni caso fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ove applicabili, e delle più gravi sanzioni, amministrative e penali, di cui alla L. 394/1991 e alla L. R. 18/2005 per le violazioni commesse nelle aree del SIC;

13. Le somme riscosse dall'Ente di Gestione ai sensi del presente articolo sono imputate al bilancio dell'Ente e sono destinate, ove possibile, a specifiche iniziative di conservazione e salvaguardia delle specie floro-faunistiche e degli habitat del SIC.